



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

tel 040 6751

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

*Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva
Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche*

CAPITOLATO D'APPALTO

**del servizio di gestione delle attività estive (centri estivi) del Comune di Trieste
presso le scuole dell'infanzia comunali Tor Cucherna e Casetta Incantata
ESTATE 2024**

CIG _____

Oneri della sicurezza interferenziali (al netto di IVA)

€ 1.630,00

ALLEGATI

all. sub A criteri generali

all. sub B D_P_REG_0190-2001

all. sub C patto integrità

all sub D codici di comportamento

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

ART. I OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di gestione delle attività estive (centri estivi) del Comune di Trieste, di seguito denominato Stazione Appaltante, presso le scuole dell'infanzia comunali Tor Cucherna e Casetta Incantata, servizio che comprende:
 - coordinamento, organizzazione e gestione delle attività ludico/educative volte a promuovere la socializzazione dei bambini e le altre finalità educative di cui ai criteri generali allegati al presente capitolato, nonché delle attività ausiliarie nel rispetto del presente capitolato
 - monitoraggio e verifica del servizio.
2. Il servizio è rivolto a bambini in età di scuola dell'infanzia.
3. Il servizio di mensa è a carico della Stazione Appaltante.
4. Il servizio di centro estivo è strutturato in turni di 10 giorni ciascuno, ad eccezione del dell'ultimo turno che avrà durata di 9 giorni, con sospensione dell'attività nella settimana dal 12 al 16 agosto.

ART 2 LUOGHI E PERIODI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Le sedi e i periodi di svolgimento del servizio sono indicativamente quelli riportati nella tabella sottostante. L'orario di funzionamento viene fissato, in entrambe le sedi e per tutti i turni, come segue: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, con la seguente articolazione:
 - 7.30 – 9.00 accoglienza
 - 9.00 - 16.00 attività
 - 16.00 – 17.30 post-accoglienza

SEDI

| Tipologia | Sede | Turno 1° | Turno 2° | Turno 3° | Turno 4° |
|----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Scuola dell'infanzia | Tor Cucherna via dell'Asilo n. 2 | 1 luglio 12 luglio | 15 luglio 26 luglio | 29 luglio 9 agosto | 19 agosto 29 agosto |
| Scuola dell'infanzia | Casetta Incantata strada di Rozzol n.61/1 | 1 luglio 12 luglio | 15 luglio 26 luglio | 29 luglio 9 agosto | 19 agosto 29 agosto |

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto decorre dal 26 giugno 2024 fino al 3 settembre 2024.

ART.4 PERSONALE – DOTAZIONE E COMPITI

1. Il numero effettivo di ore operatori da assegnare alle singole sedi di centro estivo, per ciascun turno, sarà determinato sulla base dell'effettivo numero di bambini accolti, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di bambini con disabilità, che può comportare l'assegnazione di educatori dedicati, in caso di disabilità grave e/o la riduzione del numero di bambini accolti.
2. I dati relativi ai bambini ammessi saranno comunicati dalla Stazione Appaltante entro il giovedì antecedente l'inizio di ciascun turno.
3. Il numero massimo di bambini accoglibili è il seguente, cui va aggiunto un overbooking pari al 10% da calcolarsi con arrotondamento per difetto in caso di numero decimale:

| | Turno 1 | Turno 2 | Turno 3 | Turno 4 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Casetta Incantata n° posti | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tor Cucherna n° posti | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tot n° posti | 130 | 130 | 130 | 130 |

Gli eventuali maggiori costi conseguenti all'overbooking saranno a carico dell'appaltatore.

4. Il numero stimato di educatori per la corretta esecuzione del servizio come prospettato nella tabella di cui al comma precedente è pari a 52 (indicativamente 13 per ciascun turno). Tenuto conto di quanto previsto al comma 1, viene inoltre stimata la necessità di ulteriori 10 educatori per rispondere alle necessità dei bambini con disabilità. Pertanto il n° complessivo di educatori previsto dal presente Capitolato è pari a 62.
5. Il personale assente dovrà essere immediatamente reintegrato onde garantire il previsto rapporto operatore/bambini.
6. Per la programmazione, organizzazione, gestione, monitoraggio e verifica finale del servizio viene prevista la figura di un **Coordinatore generale** in possesso di diploma di laurea, con conoscenze professionali teoriche, specialistiche e gestionali, nonché capacità organizzativa e di coordinamento adeguate all'attività da svolgere.
7. La figura di cui al comma precedente è referente unico dell'appalto nei confronti della Stazione Appaltante, alla quale dovrà fare specifico ed esclusivo riferimento per la condivisione della programmazione pedagogica delle attività, per il controllo e la verifica dell'organizzazione e della gestione delle attività e per la verifica finale sullo svolgimento del servizio. Detta figura dovrà essere presente sul territorio per almeno un'ora al giorno, per 45 giorni lavorativi dal 26.06.2024 al 03.09.2024, con reperibilità telefonica per tutta la durata dell'appalto.
8. E' prevista anche la figura del **Coordinatore di centro** che dovrà garantire la presenza durante l'intero arco orario di apertura del servizio. In caso di assenza, anche temporanea, il Coordinatore di centro deve essere sostituito da altra persona in possesso dei requisiti

necessari per svolgere la funzione di coordinamento. Qualora per la sostituzione del Coordinatore venga scelto un educatore di centro, quest'ultimo non potrà svolgere contemporaneamente la funzione di educatore.

9. Il Coordinatore di centro non può coordinare contemporaneamente più di una sede.
10. Deve essere garantita la permanenza del medesimo Coordinatore per tutti i turni di apertura di ciascun centro, salvo cause comprovate che ne giustifichino la sostituzione.
11. I rapporti numerici educatore/bambini presso le sedi sono quelli stabiliti dall'art. 8 del Regolamento dei centri vacanza per minori di cui all'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 13, che si allega al presente Capitolato.
12. L'appaltatore deve assicurare la continuità educativa mantenendo in servizio presso ciascun centro il medesimo personale almeno per la durata di un turno, salvo comprovate cause che ne giustifichino il cambio con altro personale.
13. Sono previste a carico dell'appaltatore figure di **personale ausiliario** da assegnare all'ultimo turno.
14. La presenza di personale ausiliario dovrà essere assicurata nell'intero arco orario di apertura del servizio.
15. Per quanto riguarda l'attività di ausiliariato è previsto il seguente monte ore giornaliero:
 - fino a 25 bambini + overbooking: 10 ore
 - fino a 50 bambini + overbooking: 15 ore
 - fino a 70 bambini + overbooking: 20 ore
16. Le ore giornaliere di ausiliariato verranno distribuite secondo la programmazione delle attività e tenuto conto delle fasce orarie di maggiore affluenza dei bambini, fermo restando che deve essere garantita la presenza di personale ausiliario durante l'intero arco orario di apertura del servizio.
18. Il personale ausiliario dell'appaltatore dovrà assicurare ambienti igienicamente ottimali, tenuto anche conto dell'età dei bambini frequentanti.
Qualora si riscontrasse un'inadeguata pulizia degli ambienti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di applicare le penali di cui all'art. 17.
19. Il personale ausiliario è tenuto altresì a provvedere alle seguenti attività:
 - sorveglianza del centro durante l'intero orario di funzionamento dello stesso, con particolare attenzione al presidio degli accessi nei momenti di entrata o uscita dell'utenza
 - collaborazione con il personale educativo nello svolgimento delle attività con i bambini e nell'assistenza ai bambini durante i momenti di routine quotidiana
 - sorveglianza dei bambini in caso di momentanea assenza dell'educatore.
20. Il personale ausiliario deve indossare abbigliamento idoneo al servizio svolto ed utilizzare gli specifici DPI, ove necessari.
21. Il monte ore complessivo minimo necessario per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, come sopra prospettato, è il seguente:

| TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE | MONTE ORE COMPLESSIVO MINIMO |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Coordinatore generale | 47 |
| Coordinatori di centro | 780 |
| Educatori | 4598 |
| Ausiliari | 360 |
| Totale monte ore complessivo minimo | 5785 |

Art. 5 PERSONALE - REQUISITI

I. L'appaltatore si impegna ad impiegare nel servizio solamente personale in possesso dei seguenti requisiti:

- Coordinatori di centro: età non inferiore ai 18 anni, possesso di un diploma di scuola media superiore ed esperienza continuativa di almeno 3 anni, per un minimo di 6 settimane complessive, quale operatore di area educativa, ovvero possesso di diploma della scuola dell'obbligo e analoga esperienza non inferiore a 10 anni.
- Educatori: età non inferiore ai 18 anni e possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio (in alternativa):
 - diploma di scuola media superiore
 - diploma della scuola dell'obbligo e esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni
- Personale ausiliario: adeguato per professionalità alle diverse esigenze del centro.

ART. 6 PERSONALE - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Tutti i titoli di studio e professionali devono essere depositati presso la sede dell'appaltatore, che si impegna ad esibirli a richiesta della Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i seguenti dati nei tempi sottoindicati agli indirizzi e.mail che verranno successivamente comunicati:
 - nominativo, luogo e data di nascita, titolo di studio e esperienze professionali, numero telefonico, indirizzo e.mail e di residenza del **Coordinatore generale**, cui la Stazione Appaltante farà riferimento in corso d'appalto, da comunicarsi almeno una settimana prima dell'apertura dei centri
 - nominativo, luogo e data di nascita, titolo di studio ed esperienze professionali, numero telefonico, indirizzo e.mail e di residenza dei **Coordinatori di centro**, da comunicarsi almeno una settimana prima dell'apertura del centro di assegnazione

- nominativo, luogo e data di nascita, titolo di studio ed esperienze professionali, numero telefonico ed indirizzo di residenza degli **educatori** assegnati a ciascuna sede di centro estivo, da comunicarsi almeno una settimana prima dell'inizio di ciascun turno
 - nominativo, luogo e data di nascita, numero telefonico ed indirizzo di residenza del personale **ausiliario** assegnato a ciascuna sede di centro estivo, da comunicarsi almeno una settimana prima dell'inizio di ciascun turno
 - ogni eventuale variazione degli operatori assegnati al servizio al momento del suo stesso verificarsi
3. Lo stato di dipendente o socio del personale impiegato nel servizio dovrà essere dimostrato, a richiesta della Stazione Appaltante, con specifica documentazione.
 4. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare o di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del dipendente o socio motivatamente non gradito. L'appaltatore potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente e comunque, al più tardi, entro 10 giorni, il personale contestato.
 5. Per tutto il personale impiegato, l'appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*.
 6. La Stazione Appaltante può richiedere, in ogni momento, la documentazione attestante le presenze giornaliere in servizio del personale dell'appaltatore.
 7. Ogni operatore deve essere identificato da un cartellino di riconoscimento fornito dall'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 13.
 8. Può fruire del pasto a carico della Stazione Appaltante esclusivamente il personale che svolge attività di assistenza ai bambini durante la mensa e che presti attività lavorativa nel pomeriggio almeno fino alle ore 14.30.

ART. 7

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'appaltatore s'impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nel servizio le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, applicando, nei confronti del suddetto personale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il vigente *C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
3. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

4. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
5. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo del D.Lgs n. 36/2023. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo del D.Lgs n. 36/2023.
8. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale impiegato nel servizio del contenuto del presente articolo.

ART. 8

SPECIFICHE TECNICHE, QUALITÀ DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Nell'espletamento del servizio l'appaltatore è strettamente vincolato al rispetto dei criteri generali allegati al presente capitolato.
2. Sono a carico dell'appaltatore gli allestimenti degli spazi dedicati alle attività dei centri estivi, al fine di renderli massimamente funzionali allo svolgimento delle attività stesse.
3. L'appaltatore dovrà inoltre riconsegnare le strutture sedi di centro estivo e le aree ad esse annesse, nonché le dotazioni mobili nello stato in cui sono state consegnate.
4. Spetta all'appaltatore effettuare l'apertura giornaliera del centro estivo, nonché la chiusura giornaliera dello stesso, previa verifica dell'avvenuto spegnimento di tutte le luci e dell'avvenuta chiusura di tutte le finestre, le porte e i rubinetti.
5. Al fine di garantire agli utenti un'adeguata informazione, presso ciascun centro, dovranno essere esposti all'albo:
 - il menu
 - il nominativo del Coordinatore generale
 - il nominativo ed il recapito telefonico del Coordinatore di centro
 - il calendario e l'orario delle varie attività programmate, con evidenza delle singole giornate
 - ogni altro recapito telefonico utile
6. Funzionari comunali incaricati potranno essere presenti, anche quotidianamente, nelle sedi dei centri per verificare l'andamento del servizio.

7. L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, alla fine di ciascun turno, l'evidenza delle presenze e dell'orario di frequenza dei bambini in formato elettronico (files di calcolo) secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante all'inizio del servizio.
8. Il primo giovedì di ciascun turno, l'appaltatore è tenuto a comunicare via e.mail alla Stazione Appaltante i nominativi dei minori esonerati dal pagamento della tariffa che, benché ammessi, non abbiano frequentato i primi tre giorni del turno medesimo. Ciò al fine di consentire alla Stazione Appaltante le verifiche del caso finalizzate all'eventuale dimissione d'ufficio del bambino dal turno di cui trattasi, nonché da eventuali turni successivi, con conseguente accoglimento di altro minore.
9. Nell'esercizio delle attività inerenti al servizio in oggetto, l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché di ogni altra disposizione dettata dalla Stazione Appaltante a garanzia della privacy degli utenti del servizio.
10. Al termine del servizio l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro il mese di settembre, una relazione di verifica finale del servizio.
11. L'appaltatore è tenuto altresì ad effettuare un'indagine di *customer satisfaction* e trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il mese di settembre, i dati elaborati anche mediante fogli di calcolo.

ART. 9

UTILIZZO DELLE SEDI E RIPRISTINO DANNI: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Nello svolgimento del servizio l'appaltatore si impegna a prestare la massima cura nell'utilizzo e nella custodia dei locali, degli spazi e delle attrezzature delle strutture ospitanti, ivi comprese le aree esterne, obbligandosi a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali danni arrecati il giorno stesso del loro verificarsi, nonché a ripristinare a proprie spese i danni stessi entro 10 giorni dal loro verificarsi, ove possibile.
2. Nel caso in cui dal danno possa derivare un pericolo per l'incolumità delle persone, l'appaltatore è tenuto ad adottare adeguate misure di sicurezza nelle more delle attività di ripristino.
L'appaltatore è tenuto ad adottare adeguate misure di sicurezza, ove necessarie, anche nel caso in cui i danni non siano a lui imputabili.
3. Prima dell'inizio delle attività, ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si accorderà con la Stazione Appaltante per effettuare un sopralluogo congiunto di verifica dello stato di fatto delle strutture.
4. Al sopralluogo di cui al precedente comma, per l'appaltatore, dovranno essere presenti il Coordinatore generale e il Coordinatore di centro. Al termine del sopralluogo l'appaltatore dovrà predisporre apposito verbale, eventualmente corredato di documentazione fotografica e/o video, e trasmetterlo, via e.mail, entro 3 giorni, alla Stazione Appaltante per l'approvazione.
5. In occasione del sopralluogo di cui al comma 4 o nei giorni immediatamente successivi verranno consegnate all'appaltatore le chiavi della struttura in un'unica copia.

6. Al termine delle attività di centro estivo, verrà effettuato un sopralluogo congiunto finalizzato alla verifica dello stato di fatto della struttura al momento della riconsegna della stessa.
7. Al sopralluogo di cui al precedente comma, per l'appaltatore, dovrà essere presente il Coordinatore generale. Al termine del sopralluogo l'appaltatore dovrà predisporre apposito verbale, eventualmente corredato di documentazione fotografica e/o video, e trasmetterlo, via e.mail, entro 3 giorni, alla Stazione Appaltante per l'approvazione.
8. Successivamente al sopralluogo di riconsegna, l'appaltatore dovrà restituire le chiavi delle sedi di scuola dell'infanzia comunale alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante anche ogni eventuale duplicato delle chiavi che avesse ritenuto necessario far eseguire per la corretta esecuzione del servizio
9. In caso di mancata effettuazione degli interventi di ripristino di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di avvalersi della cauzione definitiva, salvi gli eventuali maggiori danni, incrementando l'importo della ritenuta del 10% a titolo di penalità. A tal fine, si precisa che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo che sia stata verificata l'assenza di danni e/o l'avvenuta effettuazione degli interventi di ripristino.

ART. 10 MATERIALE

- I. L'appaltatore è tenuto a fornire il seguente materiale in quantità adeguata rispetto alle specifiche necessità dei centri:
 - **sussidi didattici e giochi funzionali alle attività**, con esclusione dei giochi fissi da esterno
 - **piscine gonfiabili adeguate all'età dei bambini**
 - **materiale di farmacia**, limitatamente all'ultimo turno
 - **materiale per la cura, il benessere e l'igiene personale dei bambini**, limitatamente all'ultimo turno
 - **materiale idoneo alla pulizia degli ambienti**, limitatamente all'ultimo turno
2. L'appaltatore è tenuto inoltre a verificare ed integrare, ove necessario, il contenuto minimo obbligatorio delle cassette di pronto soccorso già presenti nei centri.
3. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, i prodotti detergenti per le pulizie e per l'igiene personale, nonché i prodotti in carta tessuto per l'igiene personale devono essere conformi ai criteri ambientali minimi adottati con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*" così come modificato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 24 settembre 2021.
4. L'appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante, per ogni sede di centro estivo, un elenco dettagliato del materiale fornito.

5. La consegna del materiale deve avvenire in tempo utile per garantire il corretto svolgimento delle attività fin dal primo giorno di apertura all'utenza.
6. Al termine del servizio il materiale di cui al presente articolo deve essere lasciato in dotazione a ciascuna sede di scuola dell'infanzia comunale.

ART. 11 AFFIDAMENTO

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, facendo ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Friuli Venezia Giulia e *eAppalti FVG*, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le variazioni saranno calcolate sulla base del costo orario del personale indicato nel preventivo.

ART. 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023
 - b) Requisiti di ordine speciale:
 - Idoneità professionale: si applica l'art. 100, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023
 - Capacità tecnica e professionale: aver eseguito, nel triennio 2021-2023, contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati (art. 100, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023)

La comprova dei requisiti di cui al punto b) è fornita secondo le modalità descritte nell'allegato V della Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023.

2. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento o consorzio. I requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

2. In materia di subappalto, si applica l'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 14 GARANZIE DEFINITIVE

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente Capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 15 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
3. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente Capitolato sul corrispettivo d'appalto.
4. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 15 RESPONSABILITÀ' E ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

1. L'appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico – senza riserve ed eccezioni – ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio o a terzi e a cose.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo RCT una polizza di RCT Responsabilità Civile Terzi avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale catastrofale di Euro 6.000.000,00.- per sinistro, di cui Euro 2.000.000,00.- per persone ed Euro 1.000.000,00.- per cose/animali. La durata della polizza sarà quella del presente appalto. La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.
3. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di stipulare con assicuratore primario una polizza a copertura degli infortuni dei minori partecipanti ai centri estivi avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto e la cui durata sarà quella del presente appalto, con i seguenti massimali:

| Garanzia | Massimale Euro |
|-----------------|-----------------------|
| Caso Morte | 50.000,00 |

| | |
|--|------------|
| Caso Invalidità Permanente | 125.000,00 |
| Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | 5.000,00 |
| Diaria per ricovero (max. 150 gg per sinistro) | 20,00 |
| Diaria per gessatura (max. 30 gg per sinistro) | 10,00 |
| Spese odontoiatriche da infortunio | 500,00 |
| Spese per rottura lenti ed occhiali | 250,00 |

La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.

4. In caso di infortunio occorso ad un utente di centro estivo, l'Appaltatore dovrà darne immediata notizia scritta alla Stazione Appaltante.

ART. 16

TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e a tal fine fornirà all'appaltatore copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in cui avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (in seguito DUVRI).
2. La Stazione Appaltante si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
3. La quantificazione dei costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore volti a ridurre/eliminare i rischi interferenziali connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto di quanto contenuto nel DUVRI; detti oneri sono quantificati dal committente.
4. Tutte le attività descritte nel presente capitolato – che comportino o meno compresenza di personale comunale operativo – dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì, per ciò che attiene alla sicurezza, quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali, che verrà comunque allegato al contratto.
5. In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, si precisa che tutte le attività lavorative previste in relazione al presente appalto dovranno essere eseguite secondo quanto contemplato in un piano di sicurezza redatto dall'appaltatore, da produrre obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio, e contenente almeno i seguenti punti:
 - Nominativo del datore di lavoro
 - Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - Nominativo di un referente delegato dall'appaltatore per i rapporti fra committente ed appaltatore anche per l'applicazione di modelli organizzativi, attività e procedure comuni al fine della eliminazione/riduzione dei cosiddetti rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore notizia o intervento relativi alla sicurezza e salute comuni

- Nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se eletti o designati
 - Nominativi dei lavoratori (sia dipendenti che soci) incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza in genere
 - Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative
 - Descrizione degli impianti, attrezzature, macchine e veicoli previsti per l'esecuzione dell'appalto – di cui l'appaltatore abbia il possesso a qualsiasi titolo - con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi; non rientrano in questo punto impianti, attrezzature, macchine e veicoli di proprietà della Stazione Appaltante concessi a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività in parola
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – degli eventuali dispositivi di protezione individuale e collettiva dati in dotazione ai propri dipendenti e/o soci
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – dei protocolli di sorveglianza sanitaria e delle vaccinazioni obbligatorie, se previste
 - Indicazione sintetica dei contenuti degli interventi informativi, formativi e di addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attuati nei confronti dei lavoratori (sia dipendenti che soci).
6. Il predetto piano di sicurezza dovrà altresì prevedere l'impegno dell'appaltatore a consultare preventivamente la Stazione Appaltante in merito a qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel medesimo piano di sicurezza che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune, nonché a informare senza indugio la Stazione Appaltante in merito a:
- eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nei precedenti punti
 - situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati
 - incidenti ed infortuni occorsi agli utenti, anche di lieve entità, verificatisi nello svolgimento dell'attività, mediante invio di un modulo appositamente predisposto, da consegnarsi al referente della Stazione Appaltante secondo modalità e tempi che verranno concordati fra le parti in fase di avvio delle attività oggetto dell'appalto.
7. L'appaltatore ha l'obbligo di cooperare per la gestione della sicurezza con il datore di lavoro committente.
8. Nell'espletamento del servizio l'appaltatore dovrà impiegare macchine, attrezzi, impianti ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attenendosi alle istruzioni di utilizzo del costruttore.
9. I materiali di pulizia devono essere forniti nelle quantità strettamente necessarie a garantire un adeguato e regolare svolgimento del servizio, curandone il corretto stoccaggio nello spazio deputato alla loro conservazione, tenendo separati prodotti chimici tra loro incompatibili e tenendo altresì conto di eventuali altri materiali, sostanze, prodotti già presenti. I materiali di pulizia non dovranno essere accessibili all'utenza ed a terzi.
10. L'appaltatore si impegna ad evitare l'uso di prodotti dannosi per la salute, con particolare riferimento a quelli etichettati con le seguenti sigle: R40-R45-R46-R47-R49-R61-R63-R64-

R39-R42-R43-R48-R60-R62. Ha inoltre l'obbligo di allegare al proprio piano della sicurezza le schede dei prodotti che intende utilizzare.

11. Nel caso siano previste attività esterne alle strutture sedi del servizio oggetto del presente appalto con relativo impiego di automezzi, dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi pubblici o vettori autorizzati o mezzi propri adeguati e condotti da personale in possesso delle specifiche patenti di abilitazione; nel caso di attività esterne con accompagnamento dell'utenza al mare, queste potranno essere previste solamente presso stabilimenti balneari dotati della costante presenza di bagnini di salvataggio.
12. L'organizzazione e la gestione dell'emergenza nelle strutture sedi delle attività oggetto dell'appalto - ed in particolare in quelle dove non è prevista compresenza di personale comunale operativo - è a carico dell'appaltatore; a tale scopo – come predetto – la Stazione Appaltante fornirà all'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, copia dei piani e delle procedure di emergenza in essere presso le suddette strutture.
13. Nell'espletamento del servizio il personale dell'appaltatore (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/2008.

ART. 17 PENALITÀ'

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'appaltatore una penale calcolata in misura giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
AREA PERSONALE
 - mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio medesimo: euro 250,00.- per ogni inadempienza
 - mancato rispetto degli orari di servizio del personale: euro 100,00.- per ogni inadempienza
 - abbandono temporaneo del servizio: euro 500,00.- per ogni inadempienza
 - mancata sostituzione, entro il termine perentorio di 10 giorni, del personale che, a giudizio della Stazione Appaltante, non sia ritenuto in grado di garantire gli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato e dal profilo professionale: euro 200,00.- per ciascun giorno di ritardo
AREA PULIZIE
 - pulizie a frequenza giornaliera: € 200,00 .-per ogni giorno e per ogni centro
3. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.

4. L'entità delle penali di cui al presente articolo non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'ammontare netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del presente Capitolato.
5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - l'importo totale delle penalità supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale
 - mancata reintegrazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 14, comma 2 del presente capitolato
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore
 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
 - mancata osservanza delle norme di materia di subappalto
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
 - mancata osservanza degli obblighi di condotta di cui all'art. 20 del presente capitolato
 - mancata resa della dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2 del presente capitolato

Nei casi di cui sopra, la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, via PEC o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penalità.

3. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 19 PATTO DI INTEGRITÀ'

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 20
OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
E DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato.
2. Il contratto può essere altresì risolto ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

ART. 21
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante, dopo aver effettuato le verifiche dei requisiti di partecipazione prescritti ed aver disposto l'aggiudicazione, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 22
CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 23
SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 24
MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del servizio avverrà in due tranches dietro presentazione di regolare documentazione contabile: acconto pari al 30% a fine luglio e relativo saldo a fine servizio.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a

COMUNE DI TRIESTE
Codice Univoco Ufficio **B87H10**

Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva- Servizio Scuola Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

4. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prender visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 25 NORMA FINALE

- I. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MANUELA SALVADEI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/06/2024 16:44:57